

**Ente Cooperativo di Consumo di Mutuo Soccorso, Società Cooperativa  
con sede ad Auronzo di Cadore**

Regolamento relativo all'attribuzione di ristorni ai soci  
con riferimento all'articolo 19 dello Statuto sociale

Articolo 1 - Definizione

Il presente Regolamento disciplina le modalità di determinazione e di attribuzione dei "ristorni" ai soci consumatori.

Articolo 2 - Natura

I "Ristorni" sono previsti dall'articolo 2545 sexies del codice civile e nello Statuto sociale dall'articolo 19. Essi rappresentano lo strumento principale per attribuire o per integrare ai soci il vantaggio mutualistico connesso al rapporto di scambio partecipativo intrattenuto con la propria Cooperativa. Avendo natura di risparmio di spesa essi costituiscono costi dell'esercizio, sono quindi deducibili dal reddito imponibile e non costituiscono dividendi.

Articolo 3 - Limiti

Può farsi luogo a ripartizione di somme a titolo di "Ristorni" solo in presenza di un utile di esercizio e comunque a condizione che da tale distribuzione non derivi una perdita alla Società.

La ripartizione dei "Ristorni" è ammessa esclusivamente nei limiti dell'avanzo di gestione generato dall'attività mutualistica svolta con i soci e determinati secondo le prescrizioni legislative e le istruzioni ministeriali vigenti.

Articolo 4 - Determinazione

La ripartizione dei "Ristorni" deve essere effettuata sulla base della quantità e delle qualità degli scambi mutualistici realizzati dai soci operatori con la Cooperativa. Il riferimento ad entrambi i parametri non esclude che i relativi criteri possano essere variamente combinati tra di loro, purché nel rispetto del principio di parità di trattamento dei soci.

Nel caso di specie, avendo la nostra Cooperativa anche la gestione di una Farmacia sociale, la quantità e qualità degli scambi mutualistici, ai fini della determinazione del limite massimo dei ristorni da attribuire ai soci, deve aver riguardo anche ai ricavi prodotti dai soci tramite il Servizio Sanitario nazionale, purché gli stessi siano puntualmente rintracciabili attraverso la gestione telematica delle ricette che il socio presenta alla Farmacia.

Articolo 5 - Deliberazioni dell'Assemblea dei soci

L'Assemblea dei soci delega al Consiglio di Amministrazione di stabilire l'entità dei "Ristorni" ai soci nel rispetto dell'art. 3 del presente regolamento.

I "Ristorni" vengono liquidati direttamente a ciascun socio cooperatore mediante la corresponsione di una somma di denaro e/o nella forma di "buono sconto" / "spesa".

Articolo 6 - Delibera dell'Organo amministrativo

La determinazione del Consiglio di Amministrazione inerente all'entità dei ristorni, deve essere riportata nella Nota Integrativa, nonché nell'eventuale Relazione sulla gestione, nel bilancio d'esercizio, nell'ambito della relazione sul carattere mutualistico della Cooperativa, di cui all'articolo 2545 del codice civile.

Articolo 7 - Disciplina di riferimento

Per quanto non espressamente disciplinato nel presente regolamento, si rinvia alle norme di legge e di statuto vigenti.